

S. 19418/2007



Prov. 1305/2007
Rep. 15657/07

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE

nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. Ciro Monsurrò	Presidente
Dott. Marco Vannucci	Giudice
Dott. Donatella Formisano	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 61686
del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2004, assunta in decisione all'udienza collegiale del
11 luglio 2007 vertente:

TRA

VINCENZO

(avv. to Carlo Carbone - Via Marianna Dionigi n. 57)

BANCA ██████████ SpA (Gruppo ██████████)

(Avv. to ██████████ Via Antonelli n. 47)

IL CASO.it

Fatto e diritto

Preliminarmente si da atto che la sentenza viene motivata ai sensi dell'art. 16 quinto comma d.lgs.vo n. 3/05 in virtu' del quale la sentenza puo' essere sempre motivata in forma abbreviata mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o piu' atti di causa e la concisa esposizione delle ragioni di diritto anche in riferimento a precedenti conformi.

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio la Banca ██████████ SpA chiedendo dichiararsi la responsabilita' precontrattuale ovvero contrattuale della convenuta con condanna della stessa alla restituzione della somma di € 55.000,00 pari a quanto corrisposto per l'acquisto delle obbligazioni per cui e' causa.

L'attore rappresentava che in data 4 marzo 2002 aveva acquistato obbligazioni Cirio N.V dettagliatamente descritte nell'atto introduttivo per un valore nominale di € 55.000,00 ed un controvalore effettivamente corrisposto di € 55.008,82.

L'attore lamentava di non avere ricevuto alcun tipo di informazione sull'effettivo grado di rischio dell'investimento e sulla mancanza di rating; aggiungevano che i titoli suddetti erano in portafoglio della stessa Banca e che erano stati venduti direttamente dalla stessa.

Si costituiva in giudizio la banca con comparsa di costituzione e risposta alla quale si rinvia chiedendo il rigetto della domanda avversaria perché infondata.

Il Giudice designato depositava il decreto di fissazione dell'udienza collegiale proponendo il rigetto delle istanze istruttorie.

All'udienza collegiale, all'esito della discussione svolta dai procuratori delle parti, il Collegio confermava il decreto ed assumeva la causa in decisione.

La domanda deve essere accolta.

L'offerta sull'euromercato dei titoli obbligazionari per cui è causa era destinata ai soli investitori istituzionali ed era accompagnata da un documento informativo di contenuto semplificato (c.d. offering circular) mentre l'operazione intercorsa tra l'attrice e la banca convenuta si colloca non nella suddetta fase di mercato primario (o di emissione) ma in quella, successiva, di mercato secondario nella

quale i titoli, già in possesso di un investitore, vengono negoziati con altro investitore.

Correttamente l'attore ha chiesto affermarsi la responsabilità

Contrattuale della banca convenuta.

IL CASO.it

Le domande di nullità e di annullamento dei contratti conclusi richiesta in via subordinata e' infatti infondata.

Nel caso in esame può farsi riferimento all'orientamento giurisprudenziale assunto dal Tribunale di Roma in recenti pronunzie.

Sussiste dunque la responsabilità della convenuta (da inadempimento delle obbligazioni cui la banca è tenuta ai sensi dell'art. 21 t.u.i.f.) in ordine all'acquisto dei titoli con conseguente condanna della medesima al risarcimento dei danni prodotti.

Appare opportuno chiarire, preliminarmente, che non ricorre nella fattispecie un'ipotesi di conflitto d'interessi in capo alla convenuta in relazione alla compravendita degli strumenti finanziari de quibus; in siffatta materia, l'art. 27, comma 2, del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 58/1998 adottato con Delibera CONSOB n. 11522 dell'1.7.1998, stabilisce che gli intermediari non possono effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche



[Handwritten signature]

derivante da rapporti di gruppo, dalla prestazione congiunta di più servizi o da altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto l'investitore sulla natura ed estensione del loro interesse nell'operazione e l'investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione.

All'esito delle emergenze documentali deve rilevarsi che difetta la dimostrazione di un conflitto d'interessi della azienda di credito convenuta dovendosi escludere che la negoziazione dei titoli emessi dalle società del Gruppo Cirio integri il perseguimento, da parte dell'intermediario, di un interesse diverso ed ulteriore rispetto a quello costituito dal corrispettivo percepito per l'attività svolta.

Come già osservato dal Tribunale di Roma, con la sentenza del 11/31.3.2005, all'esito della causa iscritta al r.g n. 3841/2004, in tema di disciplina applicabile ai servizi di investimento resi agli investitori dagli intermediari abilitati, devono essere, innanzitutto, richiamati gli artt. 21-25 T.U.F. che impongono agli intermediari, nell'attività in esame, di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per

l'integrità dei mercati, di acquisire le informazioni necessarie dei clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati, di organizzarsi in modo tale da ridurre il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, di agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento, di disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi, di svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e di adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.

IL CASO.it

Per la negoziazione di titoli, la CONSOB richiede che i clienti siano adeguatamente informati sulle operazioni poste in essere, che venga assicurata al cliente la necessaria trasparenza, riducendo al minimo le situazioni di conflitto d'interessi, che vengano sconsigliate operazioni non adeguate.

Nella fattispecie in esame, ai sensi degli artt. 21 T.U.F., 26 e 28 Regolamento CONSOB 11522/1998, l'azienda di credito aveva, innanzitutto, il dovere di informarsi e, poi, quello di informare il cliente sugli strumenti finanziari negoziati.

Sul punto, invero, le allegazioni della banca convenuta, onerata della prova, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 T.U.F. - secondo cui "nei giudizi di

risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta" - appaiono del tutto inadeguate.

Ed invero, il riferimento della banca alla composizione del portafoglio dell'attore, non appare sufficiente ad escludere la prospettata responsabilità dell'intermediario atteso che il tipo di investimento da esso desumibile non consente di ritenere che esso fosse orientato verso operazioni speculative ad alto rischio né, del resto, può condividersi la tesi della convenuta circa la piena legittimità e correttezza del proprio operato essendosi limitata ad eseguire un ordine impartito dall'attore.

In tema di obbligazioni CIRIO deve evidenziarsi l'assenza di rating dei titoli presso la Borsa di Lussemburgo, e cioè di una obiettiva valutazione del rischio di credito - concernente la più o meno alta probabilità che l'emittente non sia in grado di onorare i propri obblighi di pagamento delle cedole o di rimborso del capitale obbligazionario - avrebbe dovuto consigliare l'intermediario, che è un operatore professionale al quale è richiesto un adeguato livello di diligenza, di procurarsi una effettiva conoscenza dei prodotti finanziari negoziati, al di là di quella

ricavabile dalle notizie da chiunque acquisibili sulla stampa specializzata o con la mera lettura dei bilanci sociali.

Sul punto, è appena il caso di richiamare quanto esposto nella motivazione della sentenza emessa, in data 8/27.10.2004, da questo Tribunale, nella causa ~~Cirio Paolo~~ ed altri c/ BIPIELLE s.p.a., sempre in materia di responsabilità dell'intermediario nella negoziazione di altre obbligazioni di società del Gruppo Cirio, circa la criticità del livello di indebitamento del Gruppo agro-alimentare italiano e le prescrizioni imposte per la successiva circolazione dei titoli, in Italia, in difetto del preventivo controllo della CONSOB sull'emissione degli stessi. **IL CASO.it**

L'art. 28, comma 1, Regolamento CONSOB, prevede che gli intermediari devono chiedere notizie allo investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento nonché circa la sua propensione al rischio.

Il rifiuto di fornire le informazioni richieste non è sufficiente ad escludere la responsabilità del professionista in quanto la relativa acquisizione non può assumere il significato di un esonero o di una limitazione di responsabilità dell'intermediario, nei confronti di un investitore non professionale, dovendo

la relativa dichiarazione essere interpretata in modo tale da essere compatibile con i principi sanciti dal nostro ordinamento che prevedono l'invalidità di clausole finalizzate a tale scopo.

Infatti, l'art. 29 del Regolamento CONSOB impone agli intermediari di astenersi dall'effettuare per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione; a tal fine, dispone l'art. 29 comma 1, gli intermediari finanziari tengono conto delle informazioni di cui all'art. 28 e di ogni altra informazione disponibile in ordine ai servizi prestati.

E', inoltre, opinione diffusa in dottrina e giurisprudenza che l'acquisizione delle notizie di cui all'art. 28 lett. a) non è decisiva per stabilire se l'intermediario debba procedere o astenersi dall'operazione per inadeguatezza della stessa.

Al riguardo, infatti, la CONSOB, con comunicazione n. Di730396 del 21.4.2000, ha precisato che in nessun caso gli intermediari sono esonerati dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'obbligazione disposta dai clienti, neanche nel caso in cui l'investitore abbia rifiutato di fornire informazioni sulla propria situazione patrimoniale o finanziaria, obiettivi di investimento e propensione al rischio e che nel caso, la valutazione andrà condotta tenendo conto di tutte le

notizie di cui l'intermediario sia in possesso (età, professione, presumibile propensione al rischio anche alla luce della pregressa ed abituale operatività, situazione di mercato).

L'adempimento dell'obbligo di avvertire l'investitore e ottenuto dal medesimo l'espressa autorizzazione ad agire ugualmente è funzionale alla realizzazione del migliore risultato possibile per il cliente, risultato che dunque va inteso non in modo assoluto ma, come specificato nell'art. 26 lett. f) del Regolamento, in relazione al livello di rischio prescelto per sé da ciascun investitore. **IL CASO.it**

Solo quando l'investitore, dopo avere effettuato l'ordine, riceva informazioni chiare sulle "ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione" ed intenda comunque dare corso all'operazione", gli intermediari "possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto" (art. 29 c.3 Reg).

Non si registra dagli atti una siffatta attività posta in essere, rispettivamente, dall'attrice e dall'istituto bancario convenuto.

Alla stregua di tali argomentazioni e alla luce della documentazione depositata dalla convenuta, deve escludersi che siano state soddisfatte le innanzi evidenziate esigenze e prescrizioni.

L'adeguata informazione dell'investitore è il presupposto indefettibile della liceità della esecuzione dell'ordine da parte dell'intermediario in quanto il primo, una volta reso edotto del rischio che l'operazione finanziaria comporta, ne assume su di sé tutte le conseguenze.

Come già evidenziato nella richiamata sentenza del Tribunale di Roma dell'8/27.10.2004, la conoscenza degli strumenti finanziari e dei mercati che può avere un investitore-risparmiatore, necessariamente limitata per esperienza, cultura e campo lavorativo, non può mai far venire meno gli obblighi che il legislatore ha ritenuto di dover porre a carico di chi opera professionalmente ed è tenuto ad impiegare la diligenza di cui all'art. 1176 c.c., anche in ragione degli interessi pubblici sottesi al regolare funzionamento del mercato finanziario.

Nella fattispecie, non riscontrandosi un'attività informativa corretta e piena del convenuto, a seguito degli ordini di investimento ricevuti, deve ritenersi sussistere la responsabilità della banca convenuta, quale intermediario, sicuramente di natura contrattuale, rientrando i doveri comportamentali di quest'ultima nella prestazione, strutturalmente complessa, alla quale si è obbligata nei confronti del cliente, con la conseguenza che, trovando applicazione

le norme generali in tema di inadempimento o inesatto adempimento, sussiste il diritto dell'investitore a ricevere il ristoro del pregiudizio patrimoniale subito in dipendenza dell'acquisto dei valori mobiliari, rimanendo a carico dell'intermediario inadempiente il rischio dell'esito negativo dell'investimento (cfr. artt. 1453 ss. gg. c.c.).



L'inadempimento della banca ha determinato la perdita del capitale investito dall'attrice, non adeguatamente informata.

IL CASO.it

Per quanto concerne la quantificazione del danno, osserva il Tribunale che esso è pari al valore dei titoli obbligazionari all'atto dei rispettivi acquisti.

La convenuta deve, pertanto, essere condannata a corrispondere all'attrice, a titolo di risarcimento danni, la somma di € 55.008,82 in favore di Vincenzo pari al capitale investito e non rimborsato.

Tale debito, di natura risarcitoria, è di valore (cfr. Cass. 8 gennaio 1979, n. 68) e quindi deve essere rivalutato secondo gli indici periodicamente rilevati dall'ISTAT (coefficiente di rivalutazione monetaria in base agli indici del costo della vita pubblicati dall'ISTAT pari a 1,0703 riferito al luglio 2002).

Alla luce dei principi di diritto affermati, in tema di rivalutazione ed interessi compensativi sulle somme di danaro liquidate per debiti di valore, da

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'D' followed by a flourish.

Cass. S.U. 17 febbraio 1995, n. 1712, è da precisare: che al creditore di un debito di valore è dovuto il risarcimento del danno derivante dal lucro cessante, conseguente al ritardo nel pagamento della somma liquidata e rivalutata; che nel liquidare detta parte di danno, anche attraverso l'utilizzazione di presunzioni e mediante il ricorso al fatto notorio, il giudice può anche ricorrere alla liquidazione di interessi, che possono essere inferiori al tasso legale; che è da escludere la liquidazione automatica degli interessi in misura legale sulla somma rivalutata, perché, in contrasto col principio nominalistico, si finirebbe altrimenti per rivalutare gli interessi stessi; che gli interessi da liquidare eventualmente debbono riferirsi alla somma originaria del debito di valore, prima dell'operazione di rivalutazione della stessa.

In quest'ordine di concetti (conformemente a quanto deciso in argomento da questo tribunale in sentenze successive alla sopra richiamata pronuncia della Suprema Corte), il lucro cessante è costituito dalla differenza fra l'ammontare del debito di valore rivalutato secondo gli indici ISTAT e la somma che sarebbe risultata da un impiego presumibile della somma originariamente dovuta.

In mancanza di specifiche allegazioni sul punto da parte dell'attore, è da presumere che la somma sopra indicata, ove tempestivamente restituita dalla convenuta, sarebbe stata reimpiegata nell'acquisto di titoli di Stato che, notoriamente, hanno reso, nel periodo trascorso dall'insorgere del credito, il 2% annuo in media.

La convenuta deve, pertanto, essere condannata a corrispondere all'attrice gli interessi sulle somme rispettivamente richieste in misura pari al 2% annuo calcolato sulle somme (non rivalutate ad oggi) dal giorno della domanda fino al giorno della pubblicazione della presente sentenza.

IL CASO.it

Dal giorno di pubblicazione della sentenza, sulle somme di danaro così complessivamente liquidate sono, inoltre dovuti gli interessi in misura legale fino al giorno dell'effettivo pagamento del debito.

In conseguenza della statuizione emessa, l'attore devono essere condannate alla restituzione in favore della convenuta dei titoli suddetti.

La convenuta non ha richiesto la restituzione dei titoli né delle cedole, pertanto nulla si dispone sul punto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni istanza, eccezione e deduzione disattesa, condanna la Banca ██████████ SpA al pagamento, in favore di Vincenzo ██████████ della somma di € 55.008,82, oltre interessi come in motivazione;

condanna la convenuta alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'attrice nella misura di complessivi € 3.495,00, di cui € 730,00 per competenze e € 2.760,00 per onorari, oltre spese generali come da tariffa forense, IVA e CPA come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile del Tribunale di Roma in data 3 ottobre 2007


Il Giudice est.
dr. D. Fornisano




IL CASO.it

il Presidente

dr. C. Mensurzo



A DIREZIONE DI CANCELLERIA
MESSA IN CAUSA
G. MICALLESI



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione 3^a Civile

Depositata in Cancelleria

Roma, li 11 OTT. 2007

R. DIRETTORE DELLA CANCELLERIA

Dr. Anna Micallesi Amato

